

Verbale di Accordo

In data 21 dicembre 2017, si sono incontrati l'Amministrazione della Fondazione Policlinico Universitario "A. Gemelli" (F.P.G.), l'Amministrazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (U.C.S.C.) e le OO.SS. del Personale dirigente medico e del Personale docente con funzioni assistenziali rappresentate dai Delegati di AAROI EMAC, ADONP, ANMDO, ANAAO ASSOMED, APDUC, CGIL FP Medici, CISL Medici, CISL Università, SAMUC, UIL FPL Medici.

Richiamati:

- il CCL della Dirigenza medica della Fondazione 2017-2019 sottoscritto in data 18 luglio 2016;
- il Verbale di Accordo 27 ottobre 2016 relativo alla applicazione del suddetto CCL al Personale docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in convenzione presso la Fondazione;

visto in particolare:

- quanto contemplato dall'Art. 27, comma 14 dello stesso CCL;

facendo seguito agli incontri del 20 e 27 giugno nel corso dei quali le Amministrazioni della Fondazione e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore hanno informato le rappresentanze sindacali delle modalità di comunicazione al Personale medico delle eventuali ferie residue alla data di entrata in vigore del sopra citato CCL, ciascuna per la parte relativa al periodo di propria competenza, e cioè 1° maggio 2014-31 luglio 2015 per l'Università Cattolica del Sacro Cuore e 1° agosto 2015-31 dicembre 2016 per la Fondazione;

tenuto conto del fatto che:

- rispettivamente in data 3 e 14 luglio 2017, le Amministrazioni della Fondazione e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore hanno trasmesso al Personale docente con funzioni assistenziali e Dirigente medico comunicazioni individuali recanti un primo prospetto riepilogativo delle presenze-assenze dal servizio, quale derivante dai giustificativi che sono risultati trasmessi ai competenti uffici nonché dai sistemi di programmazione (GPD) e attestazione presenze (Timesheet), per i periodi di rispettiva competenza;
- nei sopra citati incontri del 20 e 27 giugno e in quello successivo del 3 ottobre 2017 le predette Amministrazioni hanno espresso la disponibilità ad individuare soluzioni concordate con le OO.SS. in relazione al periodo antecedente l'introduzione del sistema di rilevazione della presenza in servizio tramite applicativo Timesheet, anche in base alle risultanze emergenti dal quadro complessivo e definitivo relativo al periodo compreso tra il 1° maggio 2014 ed il 31 dicembre 2016, successivo cioè alla introduzione del predetto applicativo, pur riconoscendo i limiti tecnici dell'utilizzo dello stesso nella fasi iniziali della sua introduzione;
- in occasione del successivo incontro del 12 dicembre 2017 le Amministrazioni hanno ribadito la disponibilità sopra illustrata ed hanno espresso identica disponibilità a condividere con le rappresentanze sindacali i criteri di determinazione delle ferie residue relative al biennio 2015-2016 unitamente alla individuazione dei criteri concordati in ordine al periodo antecedente il suddetto biennio, stante l'impossibilità di una ricostruzione puntuale del processo di fruizione delle ferie relativamente a tale periodo;
- da parte sindacale è stata affermata la volontà di individuare soluzioni concordate, stante le criticità evidenziate;

dandosi atto che:

- il periodo 1° maggio 2014-31 dicembre 2014, di prima applicazione del sistema di rilevazione della presenza in servizio tramite applicativo Timesheet, non può considerarsi significativo ai fini di una determinazione delle ferie residue che possa dirsi sufficientemente attendibile;
- per la ragione sopra esposta, il medesimo periodo debba essere equiparato a quello antecedente, ai sensi e per gli effetti del presente Verbale di Accordo;

le Parti, dando anche seguito all'incontro del giorno 19 dicembre 2017, concordano quanto segue.

A. In ordine al periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016, il quale ha costituito oggetto del processo di verifica attivato nel mese di luglio 2017 e conclusosi a fine novembre 2017, le Parti concordano che al Personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del presente Verbale di Accordo che fosse altresì in servizio nel corso di tale Biennio venga attribuito il numero di giorni di ferie risultante dai prospetti individuali trasmessi in data 3 luglio 2017, per la parte di competenza della Fondazione, e in data 14 luglio 2017 per la parte di competenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, preso atto delle eventuali inesattezze o delle eventuali precisazioni comunicate secondo le modalità indicate dalle Amministrazioni, ai quali siano state applicate le seguenti regole operative che valgono unicamente per quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo:

1. adozione del presupposto della maturazione convenzionale di 30 giorni annui di ferie, riproporzionati in caso di presenza inferiore all'anno, secondo la normativa in vigore;
2. recepimento di tutti i giustificativi presentati dagli interessati a copertura di sequenze pari o superiori a quattro giorni di assenza, se supportati da evidenze documentali;
3. recepimento dei riscontri presentati dagli interessati in caso di puntuale attestazione delle attività svolte e/o delle assenze effettuate;
4. qualificazione come riposi compensativi dei giorni di venerdì e sabato compresi in sequenze pari o superiori a quattro giorni, in caso di presenza in servizio negli altri giorni della settimana;
5. qualificazione come ferie di sequenze pari o superiori a quattro giorni compresi tra il lunedì ed il sabato, se non diversamente giustificati;
6. qualificazione come riposi compensativi di cosiddetti recuperi di guardie, pronte disponibilità, eccedenze orarie nelle sequenze non rientranti nei quattro giorni consecutivi dal lunedì al sabato;
7. qualificazione come giorni di permesso retribuito per partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento di tutti i giorni giustificati come tali dagli interessati, ancorché al di sopra dei limiti annui stabiliti dalle disposizioni contrattuali nel tempo vigenti;
8. qualificazione come cd. ex festività soppresse dei giorni giustificati come tali;
9. attribuzione convenzionale di n. sei giorni di ferie annui a compensazione di cd. ex-festività soppresse risultanti eventualmente come non formalmente fruiti, fino ad un massimo comunque non superiore a sei giorni complessivi annui;
10. riconoscimento del riposo biologico annuo per esposizione a rischio radiologico e/o anestesiologicalo in ragione della specifica esposizione, riproporzionato per i mesi lavorati.

Le Parti si danno altresì atto del fatto che le medesime regole troveranno applicazione anche al Personale medico Anestesista Rianimatore e Radiologo, per il quale si dovrà tenere comunque conto, al fine di valutare il periodo 2015-2016, del fatto che l'orario di lavoro è articolato in modo diverso rispetto al restante Personale medico; le regole sopra elencate si applicheranno pertanto nel rispetto della specifica modalità di esecuzione della attività da parte del Personale medico Anestesista Rianimatore e Radiologo, facendo quindi riferimento, ai fini della valutazione di eventuali sequenze pari o superiori a quattro giorni di assenza compresi tra il lunedì ed il sabato -presenti in meno del 25% delle schede individuali- anche alla programmazione dell'orario di lavoro risultante dall'applicativo informatico di preventivo "GPD".

Il montante risultante dall'applicazione delle regole sopra elencate costituirà oggetto di una specifica comunicazione individuale che sarà resa al Personale medico congiuntamente dalle due Amministrazioni entro la fine del mese di gennaio 2018, sarà amministrativamente contabilizzato come "Ferie anni precedenti 2015-2016" e sarà altresì visualizzato nel prospetto totalizzatori-workflow del Portale personale Zucchetti.

Le Parti concordano altresì che il predetto montante venga fruito, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, una volta esaurita l'integrale fruizione delle ferie di competenza dell'anno 2017, tramite una specifica pianificazione funzionale ad assicurarne lo smaltimento in quota annua pari, di norma, al 20%. Tale pianificazione sarà presentata entro il 31 marzo di ciascun anno, per le ferie previste tra il 1° giugno ed il 30 settembre, ed entro 15 ottobre per le ferie previste tra il 15 dicembre e il 15 febbraio e comunque nel rispetto di un congruo anticipo, per le ferie da fruire nei restanti periodi dell'anno.

Costituiranno altresì oggetto di una specifica comunicazione individuale, che sarà resa al Personale medico congiuntamente dalle due Amministrazioni entro la fine del mese di gennaio 2018, i prospetti aggiornati riepilogativi delle presenze-assenze dal servizio come risultanti dall'applicazione delle regole sopra elencate.

Entro il 30 aprile 2018, il Personale medico potrà comunicare alle due Amministrazioni proprie osservazioni e giustificazioni relativamente alle sequenze pari o superiori a quattro giorni di assenza compresi tra il lunedì ed il sabato, quali risultanti dai prospetti aggiornati.

B. Tenuto conto inoltre di come, relativamente al periodo antecedente il 2015 non esistesse alcun sistema informatizzato della rilevazione delle presenze, in coerenza con l'autonomia nella gestione e nella programmazione delle ferie a livello di U.O.C., le Parti, al fine di pervenire in via conclusiva ad una definizione della materia conformemente a quanto stabilito nel sopra citato Art. 27, comma 14, concordano che, al Personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del presente Verbale di Accordo che fosse altresì in servizio come dipendente alla data del 31 dicembre 2014, verrà complessivamente riconosciuto un montante straordinario di giornate di ferie, come di seguito determinato:

1. n. 15 giorni per il Personale dipendente con un'anzianità di servizio continuativa al 31 dicembre 2014 compresa tra 1 e 5 anni;
2. n. 20 giorni per il Personale dipendente con un'anzianità di servizio continuativa al 31 dicembre 2014 compresa tra 6 e 10 anni;
3. n. 25 giorni per il Personale dipendente con un'anzianità di servizio continuativa al 31 dicembre 2014 superiore a 10 anni.

Il montante di cui sopra viene incrementato di 10 giorni per il Personale medico dipendente che nel periodo 2010-2014 abbia goduto in modo continuativo del diritto al riposo biologico per esposizione a rischio radiologico ovvero rischio radiologico e anestesilogico e di 5 giorni per il Personale medico che, nel medesimo periodo, abbia goduto in modo continuativo del diritto al riposo biologico per esposizione al solo rischio anestesilogico.

Tale montante sarà amministrativamente contabilizzato come "Ferie ex Verbale di Accordo 21 dicembre 2017" e sarà altresì visualizzato nel prospetto totalizzatori-workflow del Portale personale Zucchetti, a partire dal mese di Gennaio 2018.

Le Parti concordano altresì che il predetto montante –che potrà essere utilizzato per compensare eventuali ferie residue negative relative al biennio 2015-2016- venga fruito con una delle modalità di seguito specificate.

Di norma:

1. in misura pari al 50% all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e in misura pari al restante 50% in quote non superiori a cinque giorni annui ovvero in quote eguali per ciascuno degli anni mancanti alla quiescenza, secondo le modalità ordinarie di richiesta e fruizione delle ferie annuali;

oppure:

2. a decorrere dal 2019, in misura pari al 100% in quote eguali per ciascuno degli anni mancanti alla quiescenza, secondo le modalità ordinarie di richiesta e fruizione delle ferie annuali;
3. nell'ambito di una annualità, solo dopo aver esaurito o pianificato tutte le ferie del periodo 2015-2018, sempre che sussistano una specifica richiesta degli interessati con almeno 90 giorni di anticipo e la relativa approvazione del Direttore della Struttura complessa di afferenza che dovrà verificarne la compatibilità con le esigenze di servizio; la medesima richiesta dovrà essere sottoposta altresì alla approvazione della Direzione Sanitaria e della Direzione Risorse Umane;
4. in una unica soluzione, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Tenuto conto dell'assenza di dati per il periodo antecedente al 2015, le Parti concordano che qualora la somma del montante di ferie residue del periodo 2015-2016 (Tipo A) e del montante di ferie riconosciuto in misura convenzionale (Tipo B) dia come esito totale un residuo ferie negativo, lo stesso non possa comunque eccedere i quindici giorni.

Resta inteso, come espressamente previsto dal CCL vigente, che anche i giorni di ferie determinati ed attribuiti ai sensi del presente Verbale di Accordo (Tipo A e Tipo B) non possono in alcun modo dar luogo a monetizzazione, ma potranno essere esclusivamente fruiti dal Personale nel rispetto delle modalità di cui sopra.

Le Amministrazioni si impegnano a fornire ai singoli Medici che ne facciano richiesta entro il 30 Aprile 2018 tutte le informazioni ed i chiarimenti relativi all'applicazione del presente Verbale di Accordo in base a quanto sarà comunicato entro il 31 gennaio 2018.

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che l'applicazione delle regole sopra elencate, relativamente ai Punti A e B e le relative ferie derivanti, non saranno applicabili in caso di contenzioso.

Qualora il Medico attivi un contenzioso finalizzato alla determinazione delle ferie residue, la Fondazione e/o l'U.C.S.C. applicheranno le regole in merito all'orario di lavoro e alla presenza-assenza previste dalle disposizioni negoziali e dalle leggi in vigore nel periodo oggetto di controversia e procederanno ad una verifica puntuale delle presenze-assenze del periodo, le quali sono sempre interconnesse con le concrete modalità di svolgimento dell'orario di lavoro, al fine di poter giungere alla migliore ricostruzione possibile. In qualunque momento si dovesse attivare un contenzioso in merito a quanto oggetto del presente Verbale di Accordo, i montanti di ferie riconosciuti ai sensi dei precedenti Punti A e B saranno integralmente revocati, per essere poi rideterminati all'esito finale del contenzioso stesso.

Fatto salvo quanto diversamente ed espressamente disciplinato dal presente Verbale di Accordo, sono confermate le disposizioni di cui all'Articolo 27, commi 8, 9, 10 e 14 del vigente CCL.

Resta inteso che le misure disposte dal presente Verbale di Accordo non troveranno evidentemente applicazione al Personale medico transitato in Fondazione per effetto del trasferimento nella forma dell'affitto del ramo di azienda costituito dal Complesso Integrato Columbus, per il quale Personale le ferie residue sono state puntualmente contabilizzate e successivamente transitate in Fondazione all'atto del suddetto trasferimento.

Le Parti si danno atto che, per effetto della stipulazione del presente Verbale di Accordo, si è giunti ad una definizione conclusiva del tema delle ferie e delle assenze dal servizio per tutto il periodo

antecedente il 2017, a condizione che il singolo Medico accetti, mediante atti conseguenti e concludenti, l'adesione al Verbale di Accordo stesso, fatte salve le previsioni di legge.

Il presente Verbale di Accordo si intende confermato a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo quanto diversamente specificato.

Letto confermato e sottoscritto.

Amministrazione della Fondazione
Policlinico Universitario "A. Gemelli"

.....
.....
.....

Amministrazione della Università
Cattolica del Sacro Cuore

.....
.....
.....
.....

AAROI EMAC

.....
.....

ANAAO ASSOMED

.....
.....

ADONP

.....
.....

ANMDO

.....
.....

APDUC

.....
.....

CGIL FP Medici

.....
.....

CISL Medici

.....
.....

CISL Università

.....
.....

SAMUC

.....
.....

UIL FPL Medici

.....
.....

